

ORIGINALE COPIA

GIOVANNI PELLEGRINO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 - 73100
Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273
ROMA Corso del Rinascimento n. 11 - 00186
Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

*Smogliolo offi
con Pellegrino*
00001

ON.LE TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE DEL LAVORO

N. 10994/16

RICORSO EX ART. 700 c.p.c.

Per: la dott.ssa Caterina Della Tommasa, residente in Martano (C.F.:DLLCNR81E47D862Y) ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16 presso lo studio dell'avv. Valeria Pellegrino (C.F.: PLLVLR 65L55H501S) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente ricorso (pec: valeria.pellegrino@pec.it; fax 0832/256273);

Contro: MIUR, in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, in persona del legale Rappresentante p.t.;

nonché contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio X- Ambito Territoriale per la provincia di Lecce-, in persona del legale Rappresentante p.t.;

FATTO

1. La dott.ssa Caterina Della Tommasa è docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A28 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2015, essendo stata immessa in ruolo nella fase C di cui all'art. 1, comma 102, L. 107/2015.

Alla ricorrente è stata quindi assegnata una sede provinciale provvisoria ed è quindi in attesa di sede definitiva, da individuarsi a seguito degli esiti della mobilità territoriale.

I docenti immessi in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzione partecipano infatti alla mobilità per tutti gli ambiti nazionali al fine di

Egr. Avv. VALERIA PELLEGRINO
LECCE 21.8.16
Il sottoscritto (Sig. S. S. CATERINA DELLA TOMMASA)
Vi conferisce/secono speciale mandato di rappresentarlo/li e difenderlo/li nella presente procedura nonché di reclamo, di appello, di esecuzione e di opposizione con ogni facoltà di transigere, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi, riassumere giudizi, spiegare domande riconvenzionali, nominare e sostituire avvocati. Previamente informato/i, ai sensi dell'art. 13 del D.l.gs. n. 196/03. Vi autorizza/ano, quale/i titolare/i del trattamento dei suoi/loro dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Vs. dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Voi conferito. Ratifica/no sin da ora il Vs. operato ed eleggono domicilio presso il Vs. studio in Lecce Via Augusto Imperatore, 16
Caterina Della Tommasa


Santerre
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
5 AGO 2016
IL CANCELLIERE

ottenere la titolarità di cattedra su di uno specifico ambito territoriale.

2. In data 10.5.16 la dott.ssa Della Tommasa ha presentato la relativa domanda, indicando a tal fine l'ordine di preferenza dei vari ambiti e i titoli validi per l'attribuzione del punteggio, e il successivo 4.7.16 ha ricevuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce il prospetto dei punti assegnati.

Da tale prospetto è tuttavia emerso che l'Ufficio Scolastico provinciale ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio al diploma Accademico di II livello in Scultura ed Arti Visive di durata biennale conseguito in data 19.12.2006 presso l'Accademia delle belle Arti di Lecce.



3. La ricorrente in data 8.7.16 ha pertanto proposto reclamo avverso la predetta valutazione, integrato il successivo 13.7.16, con cui ha evidenziato che tale titolo di studio doveva essere oggetto di valutazione in applicazione della tabella A allegata al CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 datato 8.4.16, in cui è infatti prevista l'assegnazione di 5 punti per “ *ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatori di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. 228/12) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza*”.

4. In data 27.7.2016 il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce con atto 4358/C3/FO ha tuttavia respinto il reclamo “ *in quanto il diploma accademico di 2° livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di I livello o al Diploma di Accademia di belle Arti (nota 12*

tabella valutazione titoli CCNI mobilità a.s. 2016/2017)''.

5. La motivazione addotta dal Ministero è errata, sì che è evidente l'effetto gravemente pregiudizievole di tale illegittima condotta sotto il profilo della lesione al diritto di usufruire di una migliore posizione in graduatoria per ciascuna preferenza indicata e quindi di ottenere l'assegnazione presso una delle sedi definitive ambite .

Peraltro l'imminente avvio dell'anno scolastico e delle lezioni fissato per il 12/9 u.s. non consente di attendere i tempi di definizione del giudizio di merito, nel quale la ricorrente chiederà l'accertamento del proprio diritto alla valutazione del titolo de quo e quindi la conseguente condanna della Amministrazione datrice alla rimodulazione della graduatoria e/o il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Da qui la legittimazione della ricorrente a proporre il presente ricorso d'urgenza affidato ai seguenti motivi.

I. SUL FUMUS BONI IURIS.

0. Al fine di meglio chiarire le circostanze fattuali e giuridiche che involgono la questione di cui si discute è necessario premettere che la ricorrente ha conseguito nell'anno accademico 1999/2000 il **diploma di maturità scientifica** e nell'anno accademico 2003/2004 il **Diploma quadriennale in Scultura (vecchio ordinamento)** presso l'Accademia delle Belle Arti di Lecce.

In virtù del possesso dei predetti titoli di studio la dott.ssa Della Tommasa ha presentato il 29.9.2006 domanda per la partecipazione al diverso corso Biennale di Secondo livello ad Indirizzo didattico (Cobaslid) per le classi di concorso 25/A e 28/A, il cui superamento costituiva titolo necessario per

l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto nonché per l'inserimento nella III fascia delle GAE ex artt. 2 e 4 D.M. 21 giugno 2007 del Ministro della Pubblica istruzione.

Ai fini dell'ammissione ai corsi Cobaslid per la classe di concorso 28/A era infatti obbligatorio il possesso del Diploma di Accademia delle Belle Arti (vecchio ordinamento) congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e ciò in applicazione dell' art. 4, comma 2, L. 508/99, secondo cui “ ***I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia***”.

In data 24.6.2008 la dott.ssa Della Tommasa ha quindi conseguito l'abilitazione all'insegnamento, che le ha consentito dapprima l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e poi l'accesso ex art. art. 1, comma 102, L. 107/2015 alla fase C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016 con conseguente immissione in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 quale docente di scuola secondaria di I grado.

È quindi a seguito della predetta immissione in ruolo che la ricorrente, al fine di ottenere l'assegnazione della sede definitiva, ha presentato domanda di mobilità territoriale per come disciplinata dal CCNI per la mobilità 8 aprile 2016, venendo tuttavia penalizzata dalla mancata valutazione quale titolo del Diploma di II livello.

1. Ciò premesso, ai fini che qui rilevano l'allegato D al predetto D.M., contenente le *"tabelle di valutazione dei titoli"* prevede quanto ai *"titoli generali"* l'attribuzione di punti 5 per *"ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatori di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. 228/12) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza"*.

La ricorrente doveva pertanto vedersi attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui si discute, poichè il Diploma di II Livello in scultura ed arti visive, conseguito in data 19.12.2006 nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso al corso Cobaslid, costituisce un *quid pluris* rispetto al titolo necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Come innanzi esposto, la dott.ssa Della Tommasa ha infatti preso parte al corso Cobaslid ed ha poi conseguito la connessa abilitazione all'insegnamento (e quindi l'immissione in ruolo) sulla scorta del possesso del solo Diploma quadriennale.

Certa è quindi l'illegittimità dell'operato del MIUR laddove ha ritenuto privo di rilevanza ai fini della valutazione dei titoli il possesso aggiuntivo del Diploma di II Livello.

Né a sostenere il contrario può valere il richiamo alla nota 12 della tabella valutazione titoli CNMI mobilità 2016/2017, in cui dopo l'affermazione generale secondo cui *"il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto"*, è dato leggere che *"La laurea triennale o di I livello*

*che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di **ulteriore punteggio** rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica **rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99**".*

La nota in questione fa riferimento all'ordinamento previgente alla legge 508/99 ed è volta ad esplicitare che non può essere richiesta l'attribuzione di **punti ulteriori** laddove il diploma di accademia di belle arti del vecchio ordinamento (denominato anche diploma accademico di primo livello del vecchio ordinamento) sia già stato oggetto di valutazione mediante equiparazione al diploma di II livello del nuovo ordinamento e con conseguente assegnazione dei 5 punti. Ciò in applicazione dell'art. 1, comma 107, L. 228/2012, richiamato anche nella griglia di valutazione dei titoli, secondo cui " *i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508), al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello...*"

In altri termini il Ministero ha precisato che non può ritenersi ammissibile la doppia valutazione del medesimo titolo di studio o di un titolo che risulta il presupposto di quello del livello superiore, *analogamente* a quanto avviene per le lauree triennali e specialistiche del nuovo ordinamento.

Nel caso invece la ricorrente, in possesso del diploma accademico quadriennale del vecchio ordinamento correttamente non valutato dal MIUR poiché titolo di accesso al ruolo, ha chiesto il riconoscimento dei 5 punti per aver conseguito il **diverso diploma di II livello del nuovo ordinamento** a seguito della frequentazione del relativo corso di studi e per essere quindi in possesso di altro e diverso titolo di studio aggiuntivo rispetto a quello di accesso al ruolo, quest'ultimo già parificato *ex lege* al II livello del nuovo ordinamento.

D'altra parte una diversa interpretazione della nota n. 12 si porrebbe in contrasto non solo con i criteri indicati in tabella e con la disciplina dettata per le lauree di I e II livello del nuovo ordinamento, ma anche con lo stesso dettato normativo dell' art. 1, comma 107, L. 228/2012 richiamato.

Ed infatti, avendo il legislatore sancito in via definitiva l'equipollenza tra il Diploma di Accademia quadriennale e quello di II livello, il conseguimento di quest'ultimo in aggiunta al primo non può che meritare separata valutazione, con la conseguenza che la citata nota n. 12, ove intesa nel senso indicato dal Ministero nel provvedimento 27.7.16 di rigetto del reclamo, deve essere annullata o comunque disapplicata per contrasto con una disposizione di rango superiore.

Da tutto quanto precede discende l'illegittimità della mancata valutazione del Diploma accademico di II livello quale titolo aggiuntivo rispetto a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza nonché del procedimento di rigetto del reclamo e della graduatoria finale ove nelle more approvata e per l'effetto il diritto della ricorrente a vedersi attribuiti ulteriori 5 punti ed ottenere la una migliore collocazione nella graduatoria di mobilità.

II. SUL PERICULUM IN MORA

Certo il *fumus* di fondatezza che assiste la presente domanda di tutela cautelare, altrettanto certo deve ritenersi il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe la ricorrente durante il tempo necessario ad esperire il giudizio in via ordinaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione di ulteriori 5 punti quanto ai titoli posseduti ed alla conseguente collocazione in posizione più elevata all'interno delle graduatorie di mobilità.

Vero è infatti che, come già evidenziato, le assegnazioni presso le sedi sono effettuate anteriormente all'avvio dell'anno scolastico, sì che i tempi necessari allo svolgimento di un giudizio ordinario, renderebbero una pronuncia favorevole alla ricorrente *inutiliter data*.

D'altra parte, come noto, ai sensi dell'art. 461 D.lgs 297/94 "*non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive*", sì che soltanto un intervento cautelare potrà consentire alla ricorrente di ottenere il riconoscimento del diritto alla conferma o utilizzazione richiesta *re adhuc integra*.

A quanto sino ad ora rilevato si aggiunge il pregiudizio che la ricorrente riceve in termini di lesione della specifica professionalità, che si coniuga con l'esigenza di tutelare il *buon andamento* del servizio scolastico, atteso che la definizione del giudizio di merito ad anno scolastico già avviato comporterebbe il trasferimento della ricorrente a decorrere dall'anno successivo, con conseguente lesione dell'interesse pubblico alla continuità

relazionale e didattica.

* * *

Per tutti tali motivi, la dott.ssa Caterina Della Tommasa, come in epigrafe rappresentata e difesa, in via cautelare ed urgente

Chiede

che l'on.le Giudice del Lavoro adito, ritenuto il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, voglia così provvedere:

- 1) con un provvedimento che anticipi, ai sensi dell'art. 669 octies comma 6 cpc, la decisione di merito, accertare e dichiarare nulli, illegittimi, inefficaci e comunque disapplicare, i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha negato l'attribuzione del punteggio aggiuntivo pari a 5 punti con riferimento al possesso del Diploma accademico di II livello;
- 2) per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale- Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce di provvedere alla attribuzione dei 5 punti, alla conseguente rimodulazione della graduatoria di mobilità ove nelle more approvata ed alla relativa assegnazione di sede;
- 3) condannare la PA al pagamento delle spese di lite.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Si produce:


- 1) Ricorso con mandato a margine;
- 2) Provvedimento 27.7.16 di rigetto del reclamo;
- 3) Reclamo 8.7.16;

- 4) Integrazione al reclamo 13.7.16;
- 5) Valutazione domanda di mobilità;
- 6) Domanda di mobilità e relativi allegati;
- 7) Diploma accademico quadriennale di scultura;
- 8) Diploma di II livello in Scultura e arti visive;
- 9) CCNI 8.4.16 e relative tabelle.

Il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia, afferente la materia del pubblico impiego, è soggetta al contributo unificato nella misura fissata ai sensi del DPR 30/5/02 n. 115 in € 259,00 (valore indeterminabile, importo dimezzato di € 518,00).

Con ogni salvezza

Lecce, 1.8.2016


Avv. Valeria Pellegrino